

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA "LAVIANO SVILUPPO E TERRITORIO S.R.L." NELLA "LAVIANO IMMOBILI S.R.L."

Si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra "società" le cui quote sono detenute per oltre il 90 % dagli stessi soci: il comune di Laviano detentore del 100 % delle quote sociali dell'Incorporante ed il 99,01% dell'Incorporanda. Per interpretazione pressoché univoca (v. in particolare una nota massima N.98 POST RIFORMA della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano), risulta applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis c.c.. La fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società posseduta per oltre il 90 % dall'incorporante. Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Trovano applicazioni le semplificazioni di cui all'art. 2505-quater C.C. .

SOMMARIO:

1.Le premesse - 2.Il tipo di fusione 2.1 procedura semplificata ed espressa rinuncia ai termini - 3.I soggetti coinvolti - 4.La parallela contrattualistica - 5.Obiettivi della fusione - 6.La società incorporante - 7.La società incorporanda - 8.Lo Statuto della società incorporante - 9.Il bilancio delle due società interessate - 10.Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante - **11. prosecuzione rapporti lavoro dipendente** - 12.Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società beneficiaria- 13.Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni - 14.Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione - 15.Ulteriori osservazioni - **16.Diritto di recesso** - **17. diritto dei soci di vendere/far acquistare le proprie azioni all'/dall'incorporante** - 18.Elenco allegati.

1. Le premesse

I rispettivi organi amministrativi delle società "Laviano Immobili srl" e "Laviano Sviluppo e Territorio srl", a tanto abilitati per legge e norma statutaria, hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, in cui il capitale sociale della incorporante è interamente posseduto dal comune di Laviano che detiene altresì il capitale dell'incorporanda nella misura del 99,01 %. Pertanto si procede secondo l'articolo 2505 bis c.c..

La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta per cento (art. 2505 bis c.c.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società incorporanda.

Il d.lgs. 6/2003 ha esteso alcune delle semplificazioni previste per l'ipotesi di incorporazione di società interamente possedute alla fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla incorporante.

La ratio di questa "semplificazione-agevolazione" risiede nel limitato peso che i soci di minoranza hanno nel capitale della società destinata alla incorporazione e nel fatto che la necessità del concambio

riguarda soltanto tale marginale porzione di capitale: di qui la possibilità di omettere la nomina dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c., con l'introduzione, peraltro, del contemperamento costituito dall'attribuzione ai soci di minoranza del diritto di uscire dalla compagine sociale in cambio di un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. La massima n. 22 del 18 marzo 2004 ha sostenuto l'estensione delle semplificazioni di cui all'art. 2505 c.c. ad altre fattispecie per le quali sussiste una "eadem ratio". Analoga estensione può operarsi per l'ipotesi di incorporazione di società possedute al novanta per cento con particolare riferimento al caso di incorporazione di società in cui il possesso del novanta per cento del capitale della incorporanda risiede non già in capo alla incorporante, ma in capo alla società che ne detiene l'intero capitale sociale. Anche in questo caso il concambio riguarda solo l'esigua parte del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza e la previsione normativa dell'art. 2505-bis c.c. tutela adeguatamente i soci di minoranza per i quali pare del tutto irrilevante il fatto che il novanta per cento del capitale sociale sia detenuto direttamente dalla incorporante o mediamente attraverso la società che la controlla.

Normativa: artt.2505 bis, 2505, c.c. (Massima n. 98 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

2. Il tipo di fusione

Il comune di Laviano detiene il 100 % delle quote della incorporante ed il 99,01 % delle quote dell'incorporanda.

Detenendo l'Incorporante una partecipazione al capitale sociale dell' Incorporanda superiore al 90%, la fusione di cui al presente progetto si realizzerà nelle forme semplificate di cui all'art. 2505 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 22.06.2012 n. 123; pertanto sarà concesso ai soci di minoranza delle Incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501 quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501 septies -limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato- giacché le operazioni di fusione di cui al presente progetto saranno deliberate, quanto all'Incorporante, dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e quanto all'Incorporanda dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale.

Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" non ricorrendone i presupposti.

I soci delle società partecipanti alla Fusione hanno espressamente rinunciato per iscritto alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501 quater, c. 3, c.c., al termine di cui all'art. 2501ter, c.

4, c.c., alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501sexies c.c. e al termine di cui all'art. 2501septies, c. 1, c.c..

Con l'approvazione del presente progetto si conferma l'autorizzazione per la deroga dei termini di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies c.c.;

2.1 descrizione procedura semplificata: pubblicazione del progetto ed espressa rinuncia ai termini.

Dato atto che le società sono totalmente partecipate dal comune di Laviano e Santomena e sono state costituite per lo svolgimento di compiti (servizi e/o funzioni) istituzionali affidati dall'ente secondo la tecnica dell'in house providing; ed in particolare che il comune di Laviano detiene il 100 % dell'incorporante ed il 99,01 % dell'incorporanda;

richiamato l'articolo 2501 ter comma terzo si stabilisce di pubblicare il presente progetto sul sito internet del comune di Laviano nella sezione dedicata alle società partecipate secondo le disposizioni del decreto legislativo numero 33 del 14/03/2013 oltre che all'albo pretorio dell'ente;

dato atto che con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (SS.UU. Civili 25,11,2013, n. 26283), dopo avere ripercorso la giurisprudenza comunitaria e interna che delimita il fenomeno dell'in house providing, giunge alla conclusione che "la società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talchè "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare."

Assicurata in ogni caso, come sopra descritto, l'immutabilità della posizione dei creditori per effetto della fusione e richiamato l'articolo 2501 ter quarto comma si rinuncia al decorso dei termini tra la pubblicazione del progetto e la decisione di fusione;

per le suesposte ragioni, richiamato l'articolo 2501 quater comma terzo si esenta dalla redazione della situazione patrimoniale;

dato atto che la presente fusione è dettata da normativa specifica in materia di società partecipate da enti locali che impone la pressoché immediata limitazione del numero delle partecipate, richiamato l'articolo 2501 septies comma primo si rinuncia al termine di trenta giorni ivi previsto autorizzando il

procedimento di fusione immediatamente. CFR. Legge di stabilità 2015 (l. 190/2014, art. 1 c. 609 e segg.)

3.I soggetti coinvolti Societa' partecipanti alla fusione

- **Societa' incorporante: Laviano Immobili srl** con sede in Largo Padre Pio s.n.c. - 84025 Laviano (SA) - c/o Palazzo di Città **Capitale sociale: €.** 10.000,00 diviso in numero 1.000 quote dal valore nominale di euro 10,00 cadauna Interamente Versato e detenuto dal comune di Laviano; **P.IVA/Codice fiscale:** 04845070657 - **REA:** SA - 398411 -N. Iscrizione CCIAA di Salerno: 04845070657

Con delibera Consiliare n° 3 del 4 febbraio 2003, esecutiva come per legge, il Comune di Laviano dispose di procedere alla alienazione degli alloggi di proprietà comunale locati, in forza di atti esecutivi adottati nel corso degli anni, a cittadini residenti non aventi diritto al contributo di ricostruzione previsto dalla legge 219 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera Consiliare n° 12 del 3 maggio 2011, esecutiva come per legge, fu, all'uopo, approvato il regolamento delle alienazioni, locazioni e comodato d'uso del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

Con delibera Consiliare n° 15 del 14 giugno 2011, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, si dispose, altresì, di procedere all'alienazione dei locali di proprietà comunale destinati all'esercizio di attività commerciali ed artigianali, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, e come tali suscettibili di dismissione.

Con delibera Consiliare n° 31 del 30 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, secondo il disposto dell'articolo 2 del D.L. 351 del 2001 convertito in legge 23 novembre 2001 n° 410, fu deliberato l'avvio della procedura finalizzata alla cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune, attraverso la costituzione, come "società veicolo" ai sensi dell'articolo 84 della legge 289 del 27 dicembre 2002, di una società a responsabilità limitata unipersonale, con capitale pari a diecimila/00 euro, interamente sottoscritto dal Comune di Laviano.

Contestualmente, e con il medesimo atto, fu, altresì, deciso di trasferire alla costituenda società tutti gli immobili da dismettere; immobili in parte identificati già nella stessa delibera, ed in parte (quelli destinati ad attività commerciali ed artigianali), individuati nella successiva Delibera Consiliare n° 7 del 3 maggio 2012, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, con la quale, il Consiglio Comunale, approvando la proposta contenuta nella Delibera di Giunta Comunale n° 28 del 14 febbraio 2012, individuò i beni da alienare per il prezzo indicato nella perizia di stima redatta dall'ufficio tecnico comunale, che, all'uopo, ugualmente fu approvata con la delibera in oggetto.

Con atto ricevuto dal Notaio Sergio Barela in data 16 luglio 2012, repertorio 81.313, registrato ad Eboli il 21 detti al n° 4.543, in conformità a quanto deciso nella citata delibera n° 31 del 30 settembre 2011, fu costituita la società LAVIANO IMMOBILI S.R.L., innanzi intervenuta nel presente atto.

Con atto rogato dal Segretario del Comune di Laviano in data 18 ottobre 2012, repertorio n. 4, registrato ad Eboli il 23 ottobre 2012 al n. 321 e trascritto a Salerno il 15 novembre 2012 ai nn. 44989/34352, il Comune di Laviano trasferì alla società LAVIANO IMMOBILI s.r.l. gli immobili ad uso abitativo suscettibili di dismissione da parte del Comune.

Con atto di conferimento di immobili a società di cartolarizzazione ricevuto dal Segretario Comunale del Comune di Laviano, dottoressa Ilaria Lonardi, in data 28 novembre 2012, repertorio n° 5, registrato ad Eboli il 7 dicembre detto al n° 99 e trascritto a Salerno il 21 dicembre detto ai nn° 51.914/39.196, il

Comune di Laviano cedette alla predetta società LAVIANO IMMOBILI S.R.L. tutte le unità immobiliari rientranti nel programma di dismissione immobiliare innanzi deciso con le delibere ivi richiamate (tra le quali quelle oggetto del presente atto), affinché la stessa provvedesse alla dismissione dei predetti immobili secondo quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento delle alienazioni, locazioni e comodato d'uso del patrimonio immobiliare approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 3 maggio 2011, innanzi già menzionata.

All'articolo 8 di detto atto le parti convennero che esso si sarebbe risolto qualora, alla scadenza dei trentasei (36) mesi dalla data della sua stipula delle singole alienazioni, la società non avesse provveduto al versamento del corrispettivo previsto dall'articolo 5 del medesimo, secondo il quale entro dodici (12) mesi dalla data di stipula dei contratti di alienazione la società avrebbe dovuto corrispondere al Comune un corrispettivo non inferiore all'ottantacinque per cento (85%) del prezzo indicato per gli immobili oggetto di cartolarizzazione.

La società opera nel settore della gestione, cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del comune di Laviano dichiarato alienabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 della legge 133/08. Essa è società di scopo costituita ai sensi dell'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE 289/02, risponde ai criteri dell'in house providing avendo l'intero capitale detenuto dal comune di Laviano, operando esclusivamente in favore del comune di Laviano ed essendo assoggettata a controllo analogo al pari di un'attività interna dell'ente proprietario.

- per una migliore e più dettagliata descrizione dei complessi immobiliari originariamente della società incorporata, anche ad integrazione dei dati indicati nelle citate delibere, si riportano nell'elenco che si allega alla lett."A" del presente atto, ai fini della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, i relativi dati catastali.

Il controllo della società avviene secondo i criteri dell'istituto dell' In House Providing. Ovvero, con decreto Sindacale del 06 dicembre 2012 prot. 7.431, in ossequio al disposto dell'articolo 5 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012, veniva nominato il Geom. Alessandro Nicolino Ciottariello, dipendente del comune di Laviano, Responsabile Unico del Procedimento per il controllo analogo e per l' alienazione, valorizzazione, gestione, e cartolarizzazione dei beni immobili trasferiti alla società.

- **Società' incorporanda: Laviano Sviluppo e Territorio srl** sede in Laviano (SA) Largo Padre Pio, capitale sociale euro 101.000,00 rappresentato da 10.100 quote dal valore nominale di euro 10,00 cadauna interamente sottoscritto detenuto e versato per euro 100.000,00 dal comune di Laviano (n. 10.000 quote) e per euro 1.000,00 dal comune di Santomena (100 quote), codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle Imprese di Salerno 0444976 065 3, Repertorio Economico Amministrativo numero SA-367945

Il Consiglio Comunale di Laviano con deliberazione n. 33 del 26/10/2006 ha stabilito quanto in appresso:

- costituire la SOCIETA' LAVIANO SVILUPPO E TERRITORIO SRL cui affidare in house la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del comune di Laviano e l'esecuzione dei servizi strumentali dell'ente;

che con atto rogato del Dr. Sergio Barela, in data 11 gennaio e' stata costituita, la società unipersonale LAVIANO SVILUPPO E TERRITORIO SRL, con sede in Laviano (SA), largo Padre Pio, 1; CF e P. IVA 0444976 065 3 regolarmente iscritta presso la CCIAA di Salerno al numero REA 367945;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 04 NOVEMBRE 2014 il comune di Santomena stabilisce di assumere una quota di partecipazione nella SOCIETA' LAVIANO SVILUPPO E TERRITORIO SRL cui affidare in house l'esecuzione dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali;

che con la suindicata delibera il comune di Santomena affidava alla Società delegata i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile dell'Ente, avendone, attraverso apposito studio di fattibilità, dimostrato l'efficienza ed economicità;

che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 20 novembre 2014 il comune di Laviano stabiliva di autorizzare l'aumento di capitale pari ad euro 1.000,00 della società Laviano Sviluppo e Territorio srl " società che sarà totalmente partecipata dai comuni di Santomena e Laviano, impregiudicati e riservati gli ulteriori successivi conferimenti di dotazione aziendale;

che con atto del 09 dicembre 2014 rogato dal Notaio Esposito Massimo, rep. 4176; rac. 3056 il comune di Santomena sottoscriveva un aumento di capitale pari ad euro 1.000,00 della società;

che l'atto sopracitato giusta le relative deliberazioni dei rispettivi consigli comunali dei enti soci autorizzavano l'adozione di un nuovo statuto che prevedesse quanto segue:

Nel preambolo dello statuto societario è specificato: "oggetto del presente Statuto è la disciplina dell'articolazione organizzativa dei Comuni di Laviano e Santomena – istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte degli stessi Comuni, ognuno per i propri affidamenti, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dai medesimi enti";

Ai sensi dell'articolo 14 comma terzo dello statuto sociale i poteri dell'amministratore unico sono limitati come segue: "L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttive formulate dal Sindaco dei Comuni di LAVIANO e SANTOMENNA. Con specifica che ogni sindaco avrà poteri di indirizzo e direttiva esclusivamente sugli affidamenti del proprio comune";

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale i Sindaci dei Comuni di LAVIANO E SANTOMENNA dovranno nominare uno o più soggetti preposti per l'esercizio del " controllo analogo " da parte dei Comuni di LAVIANO E SANTOMENNA. Costoro vigileranno sul corretto adempimento degli obblighi assunti da parte della società e relazioneranno ai Comuni di LAVIANO E SANTOMENNA con cadenza semestrale sull'andamento dei servizi e/o lavori affidati alla società al fine di monitorare la gestione operativa e finanziaria dell'organismo gestionale. Con specifica che ogni comune avrà il controllo esclusivo sui propri affidamenti.

4. La parallela contrattualistica.

Attualmente fra le due società non è in essere alcun contratto.

4.1 prosecuzione attività dell'incorporata

Ai sensi e per gli effetti del I comma dell'art. 2504 bis cod. civ., la società incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, delle società partecipanti alla fusione. A seguito dell'operazione di fusione proseguono rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.

Si da atto espressamente che la società incorporante, Laviano Sviluppo e Territorio srl, subentra altresì nei diritti e negli obblighi sopra descritti.

5. Obiettivi della fusione.

La fusione viene posta in essere per ottemperare ai dispositivi in materia di riorganizzazione di società partecipate da enti locali contenuti nella legge 190/2014, art. 1 c. 609 e segg.

Le motivazioni alla base della scelta di fusione risiedono nella possibilità di evitare problematiche di ordine organizzativo, in particolare per evitare il trasferimento degli innumerevoli immobili detenuti dalla incorporante.

Oltre ad evitare le suddette criticità, la fusione permette anche di:

riunire, unificandole, le società partecipate come suggerito dalla norma in materia di riorganizzazione della società detenute da enti pubblici.

preservare l'avviamento commerciale, attraverso l'unificazione delle imprese sotto la ragione o denominazione sociale o presso la sede di più ampia rilevanza ambientale;

Un discorso a parte merita la questione – cui si è accennato sopra - della trasmissibilità dei rapporti giuridici e dei cespiti della partecipata a favore della partecipante.

In verità le suddette problematiche devono considerarsi oggi superate per il tramite dell'adozione sia normativa (seppur espressa in modo implicito dagli artt. 2502-bis e 2504-bis c.c.) sia giurisprudenziale (Corte di Cassazione, SS. UU., 8 febbraio 2006, n. 2637 in *Riv. Not.*, 2006, pag. 1135, con nota adesiva di F. Scalabrini e G.A.M. Trimarchi) di un diverso profilo ricostruttivo della natura giuridica della fusione, quale quello espresso dalla teoria cd. "modificativa". La fusione, cioè, consisterebbe in una mera modifica degli atti costitutivi, che non ha come fine l'estinzione della società ed il trasferimento del patrimonio della stessa, bensì l'integrazione reciproca, complementare e simultanea dei preesistenti contratti sociali. In questa prospettiva, il concetto di successione assume valenza unicamente descrittiva, senza più necessità di rinviare alle norme sul trasferimento d'azienda. Pertanto, viene meno la necessità di operare la stipulazione di atti di trasferimento o di adempiere gli oneri di pubblicità corrispondenti, in quanto si ritiene sufficiente la pubblicità legale del Registro delle Imprese al fine di garantire l'opponibilità ai terzi della mutata situazione giuridica inerente i beni, i contratti e le garanzie reali relativi alla società incorporata o fusa. Quanto alla problematica dei rapporti fondati sull'*intuitus personae*, si afferma che la fusione non disperde affatto l'organizzazione di persone, di mezzi, di capacità (*know how*) e quant'altro costituisce il catalizzatore della clientela per l'azienda sociale. Con ciò non si vuole negare che la compenetrazione dei patrimoni, conseguente alla fusione, possa comportare dei rischi circa il corretto adempimento della prestazione, dato che l'azienda della società estinta deve necessariamente essere riorganizzata con quella dell'altra società partecipante alla fusione, sotto la direzione di organi gestori che possono non presentare gli stessi requisiti di

affidabilità, efficienza e capacità manageriale di quelli delle società incorporate o fuse. Il punto è che dalla diversità della norma contenuta nel primo comma dell'art. 2504-bis c.c. rispetto alla disciplina del trasferimento d'azienda e della successione ereditaria consegue che, sebbene in entrambi i casi ricorra una variazione soggettiva del debitore, con intuibili diversità in termini di attitudini e capacità, nella fusione l'originario apparato produttivo s'inserisce nell'ambito di un più ampio complesso organizzativo, senza soluzioni di continuità o esclusioni. Pertanto non possono ritenersi integrate le previsioni di clausole che fanno derivare lo scioglimento del vincolo negoziale dal trasferimento dell'azienda o dalla morte del contraente. Non potendo trovar applicazione la disciplina in tema di trasferimento d'azienda, l'elemento della fiducia nell'esecuzione del contratto - la cui mancanza integra giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2558, secondo comma c.c. - perde importanza ai fini della tutela del creditore, il quale dovrà piuttosto fare affidamento sugli ordinari rimedi contrattuali in tema di difetti funzionali della causa, quali la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per inadempimento (quest'ultima laddove si riesca a dimostrare che la realizzazione della fusione integri una causa d'impossibilità imputabile al debitore).

Resta da dire che la fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate. Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:
riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni.

FATTIBILITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il progetto che si intende realizzare trae origine dal piano di riorganizzazione delle società partecipate normato con la legge di stabilità 2015 e risponde all'esigenza di "Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali"; per le suesposte ragioni la fusione tende a concretizzare il processo di razionalizzazione che il Comune di Laviano pone in atto coinvolgendo le sue società partecipate.

ASPETTO FISCALE

Volendo tracciare un quadro sinottico della tassazione della fusione inversa, possiamo dire che:

- ai fini dell'imposizione indiretta, la fusione inversa sarà sottoposta alle imposte di **registro** (art. 4, co. 1, lett. b), Tariffa, D.P.R. 131/86, come modificato da art. 10, co. 5, lett. c), d.l. 323/96), **ipotecaria** e **catastale** (artt. 10 e 4 Tariffa D.Lgs. 347/1990) in **misura fissa**, in aderenza all'orientamento prevalente in dottrina (civilistica e tributaria) ed in giurisprudenza (Comm. Trib. Prov. Milano, 2 febbraio 1999, n. 6; Cass. SS.UU. 2637/06; Corte Giust. CE 46/06; Cass. 23356/06) circa la natura non traslativa della fusione;
- ai fini dell'**imposizione diretta**, resta confermato il principio di **continuità dei valori** (art. 172 T.U.I.R.).

8. Lo statuto della società incorporante ed il mutamento della ragione sociale

Si intende approvare, in sede di Assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, un nuovo testo di statuto della società incorporante che consenta l'esercizio congiunto delle attività riunita ed attribuire alla compagine una nuova ragione sociale

**Statuto sociale (norme di funzionamento)
della**

" Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena " -

Preambolo: oggetto del presente Statuto è la disciplina dell'articolazione organizzativa dei Comuni di **Laviano e Santomena** - istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte degli stessi Comuni, ognuno per i propri affidamenti, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dai medesimi enti - preposta alla gestione dei servizi di interesse generale, meglio appresso individuati, nonché alla produzione di beni, realizzazione di opere e servizi che abbiano per oggetto lavori tesi allo sviluppo economico e civile del proprio territorio e delle comunità locali.

In conformità all'Art. 13 commi 1 e 2 legge 248/06 (cd. Decreto Bersani), la società potrà operare, in via esclusiva, con gli enti costituenti ed affidanti;

In conformità all'Art. 13 commi 1 e 2 legge 248/06 (cd. Decreto Bersani) la società potrà svolgere unicamente attività di produzione di beni e di servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti costituenti ed affidanti;

La società potrà essere partecipata solo ed unicamente da altri enti pubblici coaffidatari;

Titolo I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2463 c.c. , una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione di **Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena** ", secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.

Art. 2

1. La Società ha sede nel comune di LAVIANO. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro delle imprese tenuto presso la CCIAA di Salerno.

Art. 3

1. La durata della Società viene stabilita sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II Oggetto sociale

Art. 4

1 La società ha per oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività economiche e non direttamente od indirettamente connesse alla gestione ed allo sviluppo del territorio comunale di LAVIANO E SANTOMENNA siano esse tese alla realizzazione e/o manutenzione di opere, attraverso l'esecuzione di lavori, siano tese alla conduzione di servizi pubblici o strumentali, aventi o meno rilevanza economica.

a titoli indicativo, ma non esaustivo si indicano:

- la manutenzione, riattazione, ristrutturazione, recupero del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del comune di LAVIANO E SANTOMENNA, in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti beni appartenenti al comune: edifici pubblici, strade e piazze, reti tecnologiche, impianti, attrezzature, arredi e macchinari, impianti sportivi, sociali e culturali; inclusa la manutenzione degli impianti interni ex legge 46/90 art. 1. lettera a), b), c), d), e), f) come modificata dalla Legge 248/05 e dal DM sviluppo economico 37/08 e successive integrazioni e modificazioni, relativi ad immobili appartenenti al comune di LAVIANO E SANTOMENNA ovvero utilizzati dal medesimo ente per una delle attività di propria competenza;
- la gestione servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico ed in particolare in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione Comunale;
- pulizia degli immobili e dei luoghi pubblici, ivi comprese le spiagge;
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- manutenzione impianto lampade votive cimiteriali;
- manutenzione impianti termici;
- custodia immobile comunale;
- servizi di studio, analisi e progettazione relativi a problemi di interesse pubblico, specie in materia sanitaria, ambientale, ecologica, demografica, urbanistica e sociale.
- servizi turistici a supporto del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA;
- servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA.
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di ogni genere di rifiuto, gestione di stazioni ecologiche, impianti di smaltimento anche a tecnologia complessa, gestione di servizi connessi all'igiene urbana ed alla tutela ecologica dell'ambiente nel suo insieme: acqua, terra ed aria;
- gestione del servizio distribuzione acqua;
- gestione del servizio distribuzione gas metano;
- gestione di impianti e di servizi di depurazione, di spurgo, di disinfezione e derattizzazione;
- servizi di studio, analisi e progettazione relativi a problemi di interesse pubblico, specie in materia sanitaria, ambientale, ecologica, demografica, urbanistica e sociale.
- gestione di mense pubbliche;

- gestione di impianti ed attrezzature sportive pubblici e/o di pubblica utilità;
- servizi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto alunni, trasporto portatori di handicap, trasporto connesso ad attività di pubblica utilità sportive e culturali e sociali;
- gestione di farmacie;
- distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 04.08.1988 e s.m.i., di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- la gestione dei servizi e attività collaterali della AA.SS.LL.;
- l'informazione ed educazione sanitaria verso i cittadini con particolare riferimento all'impiego del farmaco e all'informazione scientifica anche nei confronti della sanità pubblica e privata;
- attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e socio-sanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;
- la partecipazione alle iniziative dell'Amministrazione comunale in ambito sanitario e sociale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;
- l'erogazione dei servizi pubblici locali alla persona, privi di rilevanza economica, nelle seguenti aree:
 - Area Anziani;
 - Area Disabili;
 - Area Povertà ed Immigrati;
 - Area Minori e Famiglie;
 - Area Dipendenze.

L'Azienda, ove necessario, nell'espletamento dei servizi, garantisce il rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23.11.2009 "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11", pubblicato sul BURC n. 71 del 30.11.2009.

- servizi turistici a supporto del comune di LAVIANO e SANTOMENNA;
- L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI LAVIANO RESO DISPONIBILE EX ARTICOLO 58 LEGGE 133/08;

I suddetti servizi potranno essere conferiti alla società dal comune di LAVIANO E SANTOMENNA, unici soci, direttamente secondo il principio comunitario della "delegazione interorganica".

In relazione all'oggetto sociale, la società potrà addivenire:

- al compimento di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, finanziarie e amministrative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale in Italia e all'estero, comprese le concessione di

avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni e garanzie in genere ed anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi;

E' tassativamente escluso l'esercizio di attività finanziaria in via prevalente e/o nei confronti del pubblico, e comunque tutte le attività riservate di cui all'articolo 106 D.L. n. 385/93 e all'articolo 1 L. 02.01.1991 n. 1.

La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi a norma dell'art. 2359 c.c., con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385.

2. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa. In particolare potrà eseguire studi economici e progettazioni tesi alla realizzazione di opere pubbliche. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico risparmio.

Titolo III Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è di € 101.000,00 (centounomila/00) ed è suddiviso in 10.100 quote da euro 10,00 ciascuna, e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria, ma sempre mantenuto nella titolarità dai comune di LAVIANO E SANTOMENNA. L'ingresso di altri soci è ammesso solo se trattasi di anti pubblici coaffidatari di un servizio e/o di un lavoro.

2. La società persegue un modello di organizzazione, per quanto riguarda il capitale e l'amministrazione, su base unipersonale.

L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.

3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.

4. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, ivi compreso il socio unico, o dell'amministratore unico, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6

1. Le quote non sono normalmente trasferibili, tuttavia potranno circolare esclusivamente tra enti pubblici qualora uno di questi abbia, insieme al comune di LAVIANO E SANTOMENNA, competenza territoriale su un lavoro e/o servizio affidato alla società in oggetto.

Art. 7

1. Il capitale - in sede di costituzione - è interamente versato dal Comune di LAVIANO E SANTOMENNA quale socio unico.

2. All'ingresso di eventuali nuovi soci - aventi comunque natura di ente pubblico così come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci - i versamenti delle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Art. 8

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Titolo IV Assemblea

Art. 9 DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e in particolare:

- a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- c) la modificazione dell'atto costitutivo;
- d) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- e) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
- f) lo scioglimento anticipato della società;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) la revoca dello stato di liquidazione;
- i) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- l) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata.

2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni dei soci sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b) e c), e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune della sede sociale; può essere convocata anche fuori del territorio italiano, purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino.

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

5. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci. I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

Titolo V AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. La società potrà essere amministrata alternativamente da un amministratore unico nominato dai soci o da un Consiglio di Amministrazione; la scelta inerente la forma di governance spetta all'assemblea; in ogni caso l'organo amministrativo sarà sottoposto alle seguenti regole:

IN CASO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetto che non sia socio.

3. Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382.

4. L'amministratore dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, egli dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile. In ogni caso la durata della nomina non potrà eccedere il periodo del mandato del sindaco in carica. Parimenti l'amministratore decadrà d'ufficio in caso di scioglimento del consiglio.

5. All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso.

6. Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390.

8. Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1a. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri anche non soci.

2a. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3a. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente. La durata della loro carica è stabilita dall'organo che li elegge. In ogni caso la durata della nomina non potrà eccedere il periodo del mandato del sindaco in carica. Parimenti il consiglio di amministrazione decadrà d'ufficio in caso di scioglimento del consiglio comunale.

4a. Il Presidente o il vice presidente presiede le riunioni del consiglio.

5a. Nel caso di assenza o inabilità del presidente, o se nominato del vicepresidente, presiederà l'amministratore più anziano.

6a. Ai sensi dell'art. 2381 c.c. il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente tutti o parte dei propri poteri, salve comunque le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 c.c.

7a. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

8a. Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

8a. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.

9a. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.

10a. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

11a. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

12a. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Art. 13 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 11, co. 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'amministratore, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA. Con specifica che ogni sindaco avrà poteri di indirizzo e direttiva esclusivamente sugli affidamenti del proprio comune.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca - ai sensi e per gli effetti dell'Art.2458 Cod. Civ. - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori da parte del Sindaco del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di LAVIANO E SANTOMENNA verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazioni degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine

Art. 14 RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito della delega.

Titolo VI CONTROLLO

Art. 15 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, CONTROLLO CONTABILE

La società può nominare, con decisione dei soci, un dottore commercialista o un ragioniere e perito commerciale o una società tra i predetti

professionisti quale revisore contabile per la revisione e certificazione volontaria del bilancio.

I soci determinano la retribuzione del revisore secondo la tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del mandato.

Il Sindaco del comune di LAVIANO E SANTOMENNA dovrà nominare uno o più soggetti preposti l'esercizio del " controllo analogo " da parte del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA. Costoro vigileranno sul corretto adempimento degli obblighi assunti da parte della società e relazioneranno al comune di LAVIANO E SANTOMENNA con cadenza semestrale sull'andamento dei servizi e/o lavori affidati alla società al fine di monitorare la gestione operativa e finanziaria dell'organismo gestionale.

Con specifica che ogni comune avrà il controllo esclusivo sui propri affidamenti.

Art. 16 COLLEGIO SINDACALE

1. Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge.

2. Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dei soci, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

3. Allo stesso collegio sindacale potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile ex Art. 2409-bis, comma 3°, cod. civ. salva differente determinazione in ordine all'affidamento della funzione medesima agli altri soggetti legittimati ex Art. 2409-bis e segg. cod. civ.

Titolo VII BILANCIO E UTILI

Art. 17 BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 DICEMBRE di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 18 SCIoglimento

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 19 patto tra le parti

1. Le parti dichiarano che i poteri di controllo e vigilanza sull'opera della società è di competenza dei singoli comuni affidatari con esclusiva limitata ai lavori e/o servizi affidati da ognuno di essi.
2. Le parti dichiarano non modificabile, se non a maggioranza assoluta, il presente articolo.
3. Le parti dichiarano non modificabile ogni e qualsiasi parte del presente statuto che modifichi il potere di controllo degli enti partecipanti sui servizi affidati.

9. Il bilancio delle due società interessate. Procedura semplificata e rinuncia esplicita.

Richiamato l'articolo 2501 quater comma terzo si esenta espressamente le società partecipanti alla presente fusione;

Gli amministratori dichiarano che sono stati depositati in copia presso la sede delle Società partecipanti alla fusione, nei termini di legge, tutti i documenti previsti dall'art. 2501 septies del codice civile fatta eccezione per quelli per la sostituzione patrimoniale della incorporante per espressa deroga.

Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione.

10. Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante.

Rapporto di cambio. Modalità di assegnazione delle quote attribuite in cambio. Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.

Premesso che:

il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dai medesimi soci della società incorporante e che tale assetto proprietario di integrale possesso verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione;

per espressa deroga legislativa non si fa luogo alle menzioni previste dai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma, codice civile.

I soci dell'Incorporante e dell'Incorporanda hanno rinunciato alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c., avendo essi pattiziamente stabilito la loro rispettiva partecipazione nel capitale sociale della società post Fusione lasciando inalterati i rapporti interni. In particolare, i soci dell'Incorporante e dell'Incorporanda hanno convenuto che, in seguito al perfezionamento della Fusione, il capitale sociale di srl sarà così ripartito:

- Comune di Laviano sarà proprietario di n. 10.991 quote dal valore nominale di euro 10, per un valore totale pari ad euro 109.910,00 pari 99,01 % del capitale sociale;

- Comune di Santomenna sarà proprietario di n. 109 quote dal valore nominale di euro 10, per un valore totale pari ad euro 1.090,00 pari 0,99 % del capitale sociale;

Le quote dell'Incorporanda verranno annullate, ai sensi dell'art. 2504 ter, c. 2, c.c., a fronte dell'iscrizione nell'attivo e nel passivo dell'Incorporante delle attività e delle passività dell'Incorporanda medesima, originando una differenza da annullamento. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle società partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione. Tanto si attesta, altresì, giusta la natura della società ed i contenuti dello statuto che assicurano, a prescindere dalla quota di partecipazione, il controllo integrale sulla società da parte degli stessi Comuni, ognuno per i propri affidamenti, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dai medesimi enti.

Peraltro, per completezza di informazioni, si riporta l'elenco dei soci delle società partecipanti alla fusione come risulta attualmente dal Registro delle Imprese, con l'assegnazione delle quote corrispondenti al capitale sociale.

Società Laviano Sviluppo e Territorio srl:

- socio COMUNE DI LAVIANO, con sede in Laviano (SA) alla Via Largo Padre Pio n.1, codice fiscale n.00540190659-Capitale sociale società incorporante detenuto per euro 100.000,00 (10.000,00 quote da euro 10,00 cadauna) interamente sottoscritto e versato; pari al 99,01 % del capitale sociale;
- socio COMUNE DI SANTOMENNA, con sede in Santomenna (SA) alla Piazza Municipio n.1, codice fiscale n.82001530656, partita i.v.a. n.00787430651 - Capitale sociale società incorporante detenuto per euro 1.000,00 (100,00 quote da euro 10,00 cadauna) interamente sottoscritto e versato; pari al 0,99 % del capitale sociale;

Società Laviano Immobili srl :

socio unico COMUNE DI LAVIANO, con sede in Laviano (SA) alla Via Largo Padre Pio n.1, codice fiscale n.00540190659-Capitale sociale della società incorporanda, di euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato;

-Capitale sociale POST FUSIONE come posseduto da ciascun socio proporzionalmente a seguito della fusione:

Comune di Laviano sarà proprietario di n. 10.991 quote dal valore nominale di euro 10, per un valore totale pari ad euro 109.910,00 pari 99,10 % del capitale sociale;

Comune di Santomenna sarà proprietario di n. 109 quote dal valore nominale di euro 10, per un valore totale pari ad euro 1.090,00 pari 0,99 % del capitale sociale;

Si precisa che, a seguito delle fusione, il capitale sociale della società incorporante verrà aumentato dell'importo corrispondente al capitale sociale della società incorporando e quindi passerà dagli attuali euro 101.000,00 ad euro 111.000,00, con la conseguente assegnazione delle quote dell'incorporanda proporzionalmente ai soci dell'incorporante.

Le riserve e le altre parti ideali del netto della società incorporata saranno collocate nelle corrispondenti voci del patrimonio della società incorporante.

La società incorporata sarà estinta.

11. prosecuzione rapporti lavoro dipendente

A seguito di operazioni di fusione troverà applicazione l'art. 2112 cod. civ., dettato in tema di trasferimento di azienda, secondo cui in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Fruendo delle procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (ossia del tentativo di conciliazione) il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui al I comma dell'art. 2119 cod. civ., che disciplina le ipotesi di recesso per giusta causa.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo in commento si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda.

Le disposizioni dell'art. 2112 cod. civ. si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata secondo i dettami in esso previsti, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428 nota1, quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda in cui sono impiegati più di 15 lavoratori le società partecipanti all'operazione devono darne comunicazione per iscritto, 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui il

trasferimento o che sia raggiunta l'intesa vincolante tra le parti, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite nell'unità produttiva interessata, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

In assenza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione dev'essere effettuata alle associazioni di aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione deve indicare:

- i motivi che stanno alla base dell'operazione;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
- la data o la data proposta del trasferimento d'azienda.

Tale comunicazione occorre anche in caso di trasferimento parziale dell'azienda (si pensi all'ipotesi in cui una società si scinde in due società beneficiarie di cui una procede successivamente ad una operazione di fusione con altra società) ovvero nelle ipotesi in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta dalla società controllante della società partecipante all'operazione.

12. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante.

Decorrenza dell'imputazione a bilancio dell'incorporante delle operazioni della società incorporanda.

Per quanto attiene gli effetti contabili della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni della Società partecipante alla fusione in qualità di incorporanda di cui al numero 6) art. 2501-ter, primo comma del Codice Civile saranno imputate al bilancio della Società incorporante con effetto dalle ore 00,00 del primo gennaio dell'anno nel quale l'atto di fusione avrà effetto.

13. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione.

14. Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Nessun vantaggio particolare viene proposto a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

15. Ulteriori osservazioni.

I sottoscritti dichiarano infine che la presente procedura di fusione non configura la fattispecie prevista all'articolo 2501-bis del codice civile.

16. Diritto di recesso

A ciascun titolare di quote che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c. in quanto la fusione per incorporazione in oggetto modifica i diritti di voto e di partecipazione.

I soci legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle quote detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva partecipata entro 15 giorni di calendario dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della società medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato degli aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle quote oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437 quater c.c..

A tal fine si segnala che il valore di liquidazione delle quote è stato fissato dai in Euro 10,00 per ciascuna.

Nel caso in cui uno o più soci aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le quote per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di fusione presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi soci con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis c.c. e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater.

17. diritto dei soci di vendere/far acquistare le proprie azioni all'/dall'incorporante

Al comune di Santomenna, socio di minoranza della incorporando viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505 bis comma 1 c.c. il diritto di far acquistare alla Incorporante, in tutto o in parte, le quote da esso detenute nelle predetta società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 10,00 per ciascuna quota valutata come da atto notarile.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita al comune di Laviano entro 15 giorni di calendario dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica delle rispettive fusioni.


Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di Fusione presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.

16. Elenco allegati.


N. 1 : Statuto della società incorporante modificato;

Laviano, li 24 03 2016

Per la incorporanda



Per la incorporante



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

FABB	INT.	LOTTO 6	S.U.				DATI CATASTALI			VALORE REALE
			ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	foglio 26			
		PIANO					ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
A	1	PRIMO	mq. 94,93	mq. 51,64	mq. 14,30	mq. 26,19	788 sub 5	788 sub 11	788 sub 17	€ 96.915,00
A	4	SECONDO	mq. 94,93	mq. 46,45	mq. 14,30	mq. 25,50	788 sub 8	788 sub 15	788 sub 19	€ 94.835,00
A	6	SECONDO	mq. 94,93	mq. 51,64	mq. 14,30	mq. 26,19	788 sub 10	788 sub 16	788 sub 22	€ 96.915,00

FABB	INT.	LOTTO 6	S.U.				DATI CATASTALI			VALORE REALE
			ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	foglio 26			
		PIANO					ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
B	4	SECONDO	mq. 94,93	mq. 55,19	mq. 14,30	mq. 25,50	788 sub 29	788 sub 33	788 sub 40	€ 97.868,00
B	5	SECONDO	mq. 55,91	mq. 24,67	mq. 10,10	mq. 26,25	788 sub 30	788 sub 35	788 sub 42	€ 59.166,00
B	6	SECONDO	mq. 94,93	mq. 55,19	mq. 14,30	mq. 25,50	788 sub 31	788 sub 36	788 sub 41	€ 97.868,00

FABB	INT.	LOTTO 6	S.U.				DATI CATASTALI			VALORE REALE
			ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	foglio 26			
		PIANO					ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
C	3	PRIMO	mq. 94,93	mq. 37,67	mq. 14,30	mq. 22,84	791 sub 33	791 sub 44	791 sub 51	€ 90.802,00
C	4	PRIMO	mq. 55,91	mq. 24,67	mq. 10,10	mq. 30,40	791 sub 34	791 sub 42	791 sub 50	€ 60.626,00
C	5	PRIMO	mq. 94,93	mq. 24,67	mq. 14,30	mq. 30,73	791 sub 35	791 sub 43	791 sub 49	€ 88.996,00
C	7	SECONDO	mq. 55,91	mq. 33,50	mq. 10,10	mq. 16,00	791 sub 37	791 sub 45	791 sub 54	€ 58.658,00
C	8	SECONDO	mq. 94,93	mq. 17,10	mq. 14,30	mq. 18,63	791 sub 38	791 sub 46	791 sub 53	€ 82.064,00

FABB	INT.	LOTTO 6	S.U.				DATI CATASTALI			VALORE REALE
			ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	foglio 26			
		PIANO					ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
D	8	SECONDO	mq. 94,93	mq. 17,10	mq. 14,30	mq. 18,63	791 sub 10	791 sub 13	791 sub 27	€ 82.064,00

€
1.006.777,00

SCALA	INT.	LOTTO 7	S.U. ABITAZIONE	SUP SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	DATI CATASTALI			VALORE REALE
							foglio 26			
		PIANO					ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
E	1	PRIMO SX	mq. 119,92	mq. 65,38	mq. 22,60	mq. 21,70	750 sub 73	750 sub 74	750 sub 112	116.040,00
E	3	PRIMO DX	mq. 57,99		mq. 11,30	mq. 21,70	750 sub 71		750 sub 115	€ 50.387,00
E	4	PRIMO DX	mq. 119,92	mq. 65,38	mq. 22,60	mq. 21,70	750 sub 69	750 sub 70	750 sub 113	116.040,00

282.467,00

SCALA	LOTTO 13	S.U. ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	DATI CATASTALI			VALORE
B	SECONDO	mq. 57,03		mq. 19,60	mq. 25,98	792 sub 113		792 sub 41	€ 52.833,00
B	SECONDO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 15,84	792 sub 112		792 sub 43	€ 74.241,00
B	TERZO	mq. 70,66	mq. 27,06	mq. 5,76	mq. 18,08	792 sub 129		792 sub 38	€ 66.761,00
C	PRIMO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 92		792 sub 34	€ 85.134,00
D	SECONDO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 111		792 sub 35	€ 85.134,00
D	SECONDO	mq. 90,41		mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 110		792 sub 32	€ 72.529,00
D	TERZO	mq. 107,58	mq. 41,82	mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 127		792 sub 36	€ 99.891,00
D	TERZO	mq. 73,97	mq. 27,26	mq. 15,30	mq. 18,08	792 sub 126		792 sub 31	€ 70.851,00

SCALA	LOTTO 13 PIANO	S.U. ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S.N.R.	AUTORIMESSA	DATI CATASTALI			
						foglio 26			
						ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
E	PRIMO	mq. 57,23		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 90		792 sub 30	€ 49.639,00
E	PRIMO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 89		792 sub 26	€ 85.134,00
F	SECONDO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 108		792 sub 25	€ 85.134,00
F	TERZO	mq. 74,13	mq. 34,44	mq. 12,06	mq. 18,08	792 sub 125		792 sub 29	€ 72.924,00
F	TERZO	mq. 107,58	mq. 41,82	mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 124		792 sub 27	€ 99.891,00
G	PRIMO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 88		792 sub 24	€ 75.040,00
H	SECONDO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 25,65	792 sub 107		792 sub 20	€ 77.706,00
H	TERZO	mq. 93,97	mq. 41,82	mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 123		792 sub 23	€ 89.786,00

€
1.242.628,00

SCALA	LOTTO 14	S.U. ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S. N. R.	AUTORIMESSA	DATI CATASTALI			VALORE REALE
						foglio 26			
PIANO						ABITAZIONE	SOTTOTETTO	GARAGE	
A	PRIMO	mq. 57,03		mq. 19,60	mq. 25,98	792 sub 97		792 sub 47	€ 52.833,00
A	PRIMO	mq. 70,61		mq. 4,80	mq. 15,84	792 sub 96		792 sub 44	€ 56.225,00
B	SECONDO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 25,65	792 sub 115		792 sub 46	€ 77.706,00
B	TERZO	mq. 70,66	mq. 27,06	mq. 5,76	mq. 25,65	792 sub 130		792 sub 48	€ 69.426,00
B	TERZO	mq. 93,97	mq. 41,62	mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 131		792 sub 49	€ 89.715,00
C	PRIMO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 99		792 sub 53	€ 85.145,00
D	SECONDO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 116		792 sub 54	€ 85.145,00
D	SECONDO	mq. 74,13		mq. 12,06	mq. 18,08	792 sub 117		792 sub 56	€ 66.549,00
D	TERZO	mq. 107,58	mq. 41,82	mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 132		792 sub 50	€ 99.891,00
D	TERZO	mq. 73,97	mq. 27,26	mq. 15,30	mq. 18,08	792 sub 133		792 sub 55	€ 70.851,00
SCALA	LOTTO 14	S.U. ABITAZIONE	SUP. SOTTOTETTO	S. N. R.	AUTORIMESSA	VALORE		REALE	
						foglio 26			
PIANO						ABITAZIONE	SOTTOTETTO		
E	PRIMO	mq. 90,41		mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 101		792 sub 57	€ 72.529,00
E	PRIMO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 102		792 sub 60	€ 85.145,00
F	SECONDO	mq. 73,97		mq. 15,30	mq. 18,08	792 sub 118		792 sub 61	€ 61.240,00
F	SECONDO	mq. 107,58		mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 119		792 sub 62	€ 85.145,00
F	TERZO	mq. 74,13	mq. 34,44	mq. 12,06	mq. 18,08	792 sub 134		792 sub 58	€ 72.924,00
F	TERZO	mq. 107,58	mq. 41,82	mq. 16,48	mq. 18,08	792 sub 135		792 sub 59	€ 99.891,00
G	PRIMO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 103		792 sub 63	€ 75.040,00
G	PRIMO	mq. 57,23		mq. 16,48	mq. 25,65	792 sub 104		792 sub 66	€ 49.639,00
G	PRIMO	mq. 70,61		mq. 4,80	mq. 15,84	792 sub 105		792 sub 69	€ 56.225,00
H	SECONDO	mq. 93,97		mq. 13,60	mq. 25,65	792 sub 120		792 sub 67	€ 77.706,00
H	TERZO	mq. 93,97	mq. 41,82	mq. 13,60	mq. 18,08	792 sub 136		792 sub 64	€ 89.786,00

€
1.578.756,00

27

QUADRO RIEPILOGATIVO				
LOTTO	FABBRICATO	NUMERO ABITAZIONI	VALORE REALE	
6	LOTTO6	15	€ 1.006.777,00	
7		3	€ 282.467,00	
13		17	€ 1.242.628,00	
14		21	€ 1.578.756,00	
sommano		56	€ 4.110.628,00	

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized name and a set of initials.